



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Ordinanza del Sindaco

N. 220 del 30/12/2021

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 3 GENNAIO 2022

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici per i quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità dei luoghi residenziali;

CONSIDERATO necessario provvedere alla tutela, oltre che delle persone, anche degli animali, domestici e non, particolarmente sensibili all'impatto dei botti e fuochi d'artificio, che spesso costituisce un vero e proprio trauma, si ritiene che l'utilizzo degli stessi si configuri come comportamento lesivo della salute degli animali;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con Regio Decreto del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con Regio Decreto del 6/5/1940 n. 365;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il decreto-legge emanato in data 24/12/2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

Con decorrenza **dalle ore 12,00 del 30 Dicembre 2021 fino alle ore 00,00 del 3 Gennaio 2022**, a tutela della salute e dell'incolumità delle persone e degli animali e per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. il divieto, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte da altre fonti normative vigenti in materia.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune e pubblicata sul relativo Albo pretorio e attraverso tutti i mezzi di comunicazione;
- inoltrata al signor Prefetto della Provincia di Arezzo e alla Stazione Carabinieri di San Giovanni Valdarno.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale e sarà sanzionato a norma di Legge;

- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
- la Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Valentina Vadi

Valentina Vadi